

Il testo riprodotto è a **solo scopo informativo** e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo è dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nè di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione

LEGGE REGIONALE N. 14 DEL 21-05-1997 REGIONE CAMPANIA

Direttive per l'attuazione del servizio idrico integrato ai sensi della legge 5 gennaio 1994 n.

36 . Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA N. 36 del 22

luglio 1997

Il Consiglio Regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il visto.

Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

Oggetto e finalità

1. In osservanza ai principi generali della legge 5 gennaio 1994, n. 36, che stabilisce all'articolo 1, comma 1, il carattere pubblico di tutte le risorse idriche da salvaguardare e utilizzare secondo i criteri di solidarietà , la Regione Campania, nell'attuazione di tali finalità , adotta programmi atti ad individuare il risparmio idrico secondo il dettato degli articoli 5 e 6 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e della direttiva CEE n. 271 del 21 maggio 1991.
2. La presente legge delimita gli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) per la gestione del servizio idrico integrato secondo i criteri di efficienza, efficacia ed economicità , adotta la convenzione tipo ed il relativo disciplinare nei rapporti tra gli Enti locali ed i soggetti gestori, disciplina le forme e le modalità per il trasferimento al nuovo gestore del personale appartenente alle amministrazioni pubbliche, aziende ed Enti, già adibito ai servizi idrici, acquedottistici, fognari e depurativi.

Note:

Nota all'art.1

Il testo dell'art.1 comma 1 della legge 5 gennaio 1994 n. 36 concernente "Disposizioni in materia di risorse idriche" è il seguente:

"Art.1 - Tutela delle risorse idriche -

Il testo riprodotto è a **solo scopo informativo** e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo è dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nè di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione

1. Tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorchè non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa che è salvaguardata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà .

2-4 omissis

Il testo degli articoli 5 e 6 della legge 5 gennaio 1994 n. 36 è il seguente:

"Art.5 - Risparmio idrico -

1. Il risparmio della risorsa idrica è conseguito in particolare, mediante la progressiva estensione delle seguenti misure:

a) risanamento e graduale ripristino delle reti esistenti che evidenziano rilevanti perdite;

b) installazione di reti duali nei nuovi insediamenti abitativi, commerciali e produttivi di rilevanti dimensioni;

c) installazione di contatori in ogni singola unità abitativa nonché di contatori differenziati per le attività produttive e del settore terziario esercitate nel contesto urbano;

d) diffusione dei metodi e delle apparecchiature per il risparmio idrico domestico e nei settori industriale, terziario ed agricolo.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è adottato un regolamento per la definizione dei criteri e del metodo in base ai quali valutare le perdite degli acquedotti e delle fognature.

Entro il mese di febbraio di ciascun anno, i soggetti gestori dei servizi idrici trasmettono al Ministero dei lavori pubblici i risultati delle rilevazioni eseguite con la predetta metodologia. "

"Art.6 - Modalità per il riutilizzo delle acque reflue -

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, in attuazione dell'articolo 2, primo comma, lettera e), della legge 10 maggio 1976, n. 319, con decreto del Ministro dell'ambiente, sentiti i Ministri dei lavori pubblici, della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono adottate norme tecniche riguardanti:

a) le tipologie di uso dell'acqua per le quali è ammesso il reimpiego di acque reflue; le tipologie delle acque reflue suscettibili di riutilizzo; gli standard di qualità e di consumo; i requisiti tecnologici relativi ai trattamenti di depurazione da adottare;

b) le modalità di impiego di acque reflue depurate, tenuto conto degli aspetti igienico-sanitari;

c) le modalità per la realizzazione, la conduzione e l'adeguamento di impianti di depurazione e di reti di distribuzione di acque reflue per i diversi usi.

Il testo riprodotto è a **solo scopo informativo** e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo è dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nè di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione

2. La regione adotta programmi per attuare il risparmio idrico, prevedendo incentivi ed agevolazioni alle imprese che si dotino di impianti di riutilizzo e di riciclo ovvero utilizzino acque reflue trattate, nonché per realizzare acquedotti ad uso industriale, promiscuo e rurale.

La direttiva CEE n. 271 del 21 maggio 1991 reca disposizioni concernenti il "Trattamento delle acque reflue urbane" la direttiva è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. 135/40 del 30 maggio 1991.

ARTICOLO 2

Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali

1. Gli ATO per la gestione del servizio idrico integrato di cui all'articolo 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, sono i seguenti:

- a) ATO n. 1, denominato << Calore - Irpino >>;
- b) ATO n. 2, denominato << Napoli - Volturno >>;
- c) ATO n. 3, denominato << Sarnese - Vesuviano >>;
- d) ATO n. 4, denominato << SELE >>

2. I confini dei predetti ambiti sono rappresentati nella cartografia allegata sotto la lettera a), formante parte integrante della presente legge, con l'elenco delle province e dei comuni compresi in ciascun ATO.

3. Tutti i comuni della provincia di Avellino che nella cartografia allegata sotto la lettera A) assegnati alla ATO n. 3 (ambito Sarnese - Vesuviano) passano alla ATO n. 1 (ambito Calore - Irpino).

Note:

Nota all'art.2

Il testo dell'articolo 8 della legge 5 gennaio 1994 n. 36 è il seguente:

"Art.8 - Organizzazione territoriale del servizio idrico integrato -

1. I servizi idrici sono riorganizzati sulla base di ambiti territoriali ottimali delimitati secondo i seguenti criteri:

a) rispetto dell'unità del bacino idro-grafico o del sub-bacino o dei bacini idrografici contigui, tenuto conto delle previsioni e dei vincoli contenuti nei piani regionali di risanamento delle acque di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, e nel piano regolatore generale degli acquedotti, nonché della localizzazione delle risorse e dei loro vincoli di destinazione, anche derivanti da consuetudine, in favore dei centri abitati interessati;

b) superamento della frammentazione delle gestioni;

Il testo riprodotto è a **solo scopo informativo** e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo è dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nè di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione

c) conseguimento di adeguate dimensioni gestionali, definite sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici e sulla base delle ripartizioni politico-amministrative.

2. Le regioni, sentite le province interessate, nonché le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle attività di programmazione e di pianificazione previste dagli articoli 3 e 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono alla delimitazione degli ambiti territoriali ottimali. Nei bacini idrografici di rilievo nazionale, ai sensi della citata legge n. 183 del 1989, le regioni, sentite le province interessate, nonché le province autonome di Trento e di Bolzano, provvedono alla delimitazione degli ambiti territoriali ottimali dopo aver sottoposto il progetto di delimitazione all'Autorità di bacino per la determinazione di competenza ai sensi dell'articolo 12, comma 4, della citata legge n. 183 del 1989.

3. Qualora, nei bacini che non siano di rilievo nazionale, un acquedotto in regime di servizio pubblico, per concessione assentita o consuetudine, convogli risorse idriche derivate o captate in territori comunali ricadenti in più regioni, la delimitazione degli ambiti territoriali ottimali di cui al comma 1 è effettuata d'intesa tra le regioni interessate.

4. Le regioni, sentite le province interessate, nonché le province autonome di Trento e di Bolzano, d'intesa tra loro o singolarmente, nonché l'Autorità di bacino, nell'ambito delle attività previste dagli articoli 3 e 17 della citata legge n. 183 del 1989, e successive modificazioni, per le finalità di cui alla presente legge provvedono nei bacini idrografici di loro competenza all'aggiornamento del piano regolatore generale degli acquedotti su scala di bacino ed alla programmazione degli interventi attuativi occorrenti in conformità alle procedure previste dalla medesima legge n. 183 del 1989.

5. Le regioni, sentite le province, nonché le province autonome di Trento e di Bolzano, stabiliscono norme integrative per il controllo degli scarichi degli insediamenti civili e produttivi allacciati alle pubbliche fognature, per la funzionalità degli impianti di pretrattamento e per il rispetto dei limiti e delle prescrizioni previsti dalle relative autorizzazioni.

6. Nei bacini di rilievo nazionale sono fatte salve le competenze statali di cui all'articolo 91, numero 4), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616, esercitate dal Ministro dei lavori pubblici, su proposta dell'Autorità di bacino."

ARTICOLO 3

Modifiche degli ambiti territoriali

Il testo riprodotto è a **solo scopo informativo** e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo è dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nè di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione

1. Alle eventuali modifiche della delimitazione degli ATO definiti all'articolo 2 si provvede con legge regionale ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, sentite le province interessate.

2. Qualora le Autorità di bacino non rilascino il parere di loro competenza entro sessanta giorni dalla richiesta, il loro assenso è considerato acquisito.

Note:

Nota all'art.3

Relativamente all'articolo 8 della legge 5 gennaio 1994 n. 36 si rinvia alla nota all'articolo 2

ARTICOLO 4

Forma della cooperazione fra gli Enti Locali

1. I comuni e le province ricadenti in ciascun ATO organizzano il servizio idrico integrato nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, come disposto dall'articolo 9, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36.

2. A tal fine entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i comuni e le province ricadenti nel medesimo ATO provvedono alla costituzione di un consorzio obbligatorio di funzioni ai sensi dell'articolo 25, comma 7, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

3. Tale consorzio è denominato Ente di ambito; esso è dotato di personalità giuridica pubblica ed autonomia organizzativa.

4. All'interno di ciascun ATO la Provincia con il maggior numero di abitanti residenti entro la circoscrizione dell'ambito stesso provvede a coordinare le attività strumentali alla costituzione dell'Ente di ambito, assumendo all'uopo tutte le iniziative idonee e, quindi, fra l'altro:

a) predisporre lo statuto dell'Ente di ambito, in base alle norme dei successivi articoli 6 e 7;

b) stabilisce il termine perentorio di approvazione dello statuto da parte di ciascun consiglio degli Enti locali che costituiscono l'Ente di ambito e chiede al Comitato regionale di controllo l'esercizio del potere sostitutivo, ai sensi dell'art.48 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in caso di inadempimento;

c) convoca l'assemblea di insediamento per l'elezione degli organi dell'Ente di ambito;

d) assicura, con la propria struttura organizzativa, il primo funzionamento dell'Ente di ambito;

5. Gli oneri conseguenti all'esercizio delle competenze indicate al comma 4 sono posti a carico del bilancio dell'Ente stesso.

Il testo riprodotto è a **solo scopo informativo** e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo è dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nè di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione

Note:

Nota all'art.4

Il testo dell'articolo 9 comma 1 della legge 5 gennaio 1994 n. 36 è il seguente:

"Art.9 - Disciplina della gestione del servizio idrico integrato -

1. I comuni e le province di ciascun ambito territoriale ottimale di cui all'articolo 8, entro il termine perentorio di sei mesi dalla delimitazione dell'ambito medesimo, organizzano il servizio idrico integrato, come definito dall'articolo 4, comma 1, lettera f), al fine di garantirne la gestione secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità.

2-4 omissis"

Il testo dell'articolo 25 comma 7 della legge 8 giugno 1990 n. 142 è il seguente:

Art.25 - Consorzi

1-6 omissis

7. In caso di rilevante interesse pubblico, la legge dello Stato può prevedere la costituzione di consorzi obbligatori per l'esercizio di determinate funzioni e servizi. La stessa legge ne demanda l'attuazione alle leggi regionali.

7.bis omissis"

Il testo dell'articolo 48 della legge 8 giugno 1990 n. 142 è il seguente:

"48. - Potere sostitutivo - 1. Qualora i comuni e le province, sebbene invitati a provvedere entro congruo termine, ritardino od omettano di compiere atti obbligatori per legge, il comitato regionale di controllo provvede a mezzo di un commissario. Il termine assegnato non può essere inferiore a trenta giorni, salvo deroga motivata per i casi d'urgenza.

2. Le modalità di esercizio del potere di cui al comma 1 sono regolate dalla legge regionale."

ARTICOLO 5

Costituzione coattiva dell'Ente di ambito

1. La Regione, nel caso in cui i comuni e le province ricadenti nel medesimo ATO, non costituiscano l'Ente di ambito nel termine indicato all'articolo 4, provvede in via sostitutiva, previa diffida, per mezzo di un Commissario straordinario nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'assessore al ramo, entro i trenta giorni successivi alla scadenza dei termini di diffida.

2. Le funzioni del Commissario straordinario cessano con la nomina del Presidente dell'Ente di ambito.

Il testo riprodotto è a **solo scopo informativo** e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo è dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nè di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione

3. Gli oneri conseguenti all'attività del Commissario sono posti a carico del bilancio dell'Ente di ambito.

ARTICOLO 6

Strutture dell'Ente di ambito

1. L'ordinamento dell'Ente di ambito è stabilito nello statuto e nelle disposizioni contenute nel presente articolo.
2. Gli Organi del Consorzio - Ente di ambito, le loro attribuzioni ed il loro funzionamento sono definiti dallo statuto del Consorzio in conformità all'articolo 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
3. L'Assemblea degli Enti consorziati è composta dai Presidenti delle Province o loro delegati -, nei cui territori ricadano almeno 1/4 dei Comuni compresi nell'ambito e dai rappresentanti dei Comuni consorziati, in ragione di 1 ogni 20.000 abitanti e sino ad un massimo di 15 rappresentanti. I Comuni con popolazione inferiore a 200.000 abitanti hanno, comunque, diritto ad un rappresentante.
4. In particolare lo statuto deve prevedere che l'Assemblea elegga un consiglio di amministrazione composto dai Presidenti delle Province - o loro delegati - di cui al comma precedente, dai Sindaci - o loro delegati - dai Comuni capoluoghi delle Province precedentemente richiamate, o dal Sindaco - o suo delegato - del Comune con maggior numero di abitanti, due rappresentanti dei Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, in mancanza di tale requisito la rappresentanza scatta a favore dei comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti ed un rappresentante dei comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti.
5. Il Presidente del consiglio di amministrazione, avente funzioni di amministratore delegato, è eletto dal consiglio stesso fra i suoi membri.
6. Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni;
7. Lo statuto prevede la costituzione di un organi tecnico avente il compito precipuo di controllare l'operato del soggetto gestore del servizio idrico integrato e di indirizzarne l'attività in conformità al programma degli interventi ed al Piano finanziario previsti dall'articolo 11, ultimo comma, della legge 5 gennaio 1994, n.36 e dell'articolo 8 della presente legge.
8. In particolare l'organo tecnico controlla che la gestione delle risorse idriche avvenga secondo le indicazioni formulate dall'Ente di ambito ed in conformità al Piano regolatore generale degli acquedotti ed ai piani e programmi di settore approvati dalla Giunta regionale.
9. Per lo svolgimento delle attività di propria competenza l'Ente di ambito si avvale di personale proprio oltre che eventualmente comandato.

Il testo riprodotto è a **solo scopo informativo** e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo è dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nè di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione

10. La pianta organica ed il regolamento organico del personale dell'Ente di ambito sono predisposti nel rispetto dei principi dettati per la contrattazione collettiva di comparto ed in conformità delle disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni.

11. La pianta organica, il regolamento organico del personale e le loro modificazioni sono approvati dall'Assemblea del Consorzio.

Note:

Nota all'art.6

Il testo dell'articolo 25 della legge 8 giugno 1990 n. 142 è il seguente:

"25. - Consorzi - 1. I comuni e le province, per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio di funzioni possono costituire un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'articolo 23, in quanto compatibili. Al consorzio possono partecipare altri enti pubblici, ivi comprese le comunità montane, quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti.

2. A tal fine i rispettivi consigli approvano a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione ai sensi dell'articolo 24, unitamente allo statuto del consorzio.

3. In particolare la convenzione deve disciplinare le nomine e le competenze degli organi consortili coerentemente a quanto disposto dai commi 5, 5-bis e 5-ter dell'articolo 36, e dalla lettera n) del comma 2 dell'articolo 32, e prevedere la trasmissione, agli enti aderenti, degli atti fondamentali del consorzio; lo statuto deve disciplinare l'organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili.

4. Salvo quanto previsto dalla convenzione e dallo statuto per i consorzi, ai quali partecipano a mezzo dei rispettivi rappresentanti legali anche enti diversi da comuni e province, l'assemblea del consorzio è composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del sindaco, del presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto.

5. L'assemblea elegge il consiglio di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto.

6. Tra gli stessi comuni e province non può essere costituito più di un consorzio.

7. In caso di rilevante interesse pubblico, la legge dello Stato può prevedere la costituzione di consorzi obbligatori per l'esercizio di determinate funzioni e servizi. La stessa legge ne demanda l'attuazione alle leggi regionali.

7-bis. Ai consorzi che gestiscono attività aventi rilevanza economica e imprenditoriale, ai consorzi creati per la gestione dei servizi sociali se previsto nello statuto, si applicano, per quanto attiene alla finanza, alla

Il testo riprodotto è a **solo scopo informativo** e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo è dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nè di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione contabilità ed al regime fiscale, le norme previste per le aziende speciali. Agli altri consorzi si applicano le norme dettate per gli enti locali."

Il testo dell'ultimo comma dell'articolo 11 della legge 5 gennaio 1994 n. 36 è il seguente:

"Art.11 - Rapporti tra enti locali e soggetti gestori del servizio idrico integrato

1-2 omissis

3. Ai fini della definizione dei contenuti della convenzione di cui al comma 2, i comuni e le province operano la ricognizione delle opere di adduzione, di distribuzione, di fognatura e di depurazione esistenti e definiscono le procedure e le modalità, anche su base pluriennale, per assicurare il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge. A tal fine predispongono, sulla base dei criteri e degli indirizzi fissati dalle regioni, un programma degli interventi necessari accompagnato da un piano finanziario e dal connesso modello gestionale ed organizzativo. Il piano finanziario indica, in particolare, le risorse disponibili, quelle da reperire nonché i proventi da tariffa, come definiti all'articolo 13, per il periodo considerato."

Il decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 reca norme concernenti "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo della legge 23 ottobre 1992, n. 421"

La legge 24 dicembre 1993 n. 537 reca norme concernenti "Interventi correttivi di finanza pubblica"

ARTICOLO 7

Patrimonio bilancio e fabbisogno finanziario dell'Ente d'ambito

1. L'Ente di ambito ha un proprio patrimonio, costituito da un fondo di dotazione, dagli eventuali conferimenti in natura effettuati dai consorziati e dalle acquisizioni dirette realizzate dall'Ente stesso nei modi di legge.
2. Il fondo di dotazione è sottoscritto da ciascun consorziato secondo le modalità fissate nello statuto, comunque in proporzione alla popolazione servita.
3. Eventuali conferimenti in natura sono imputati alla quota di partecipazione e la loro valutazione è effettuata in base al valore attuale con le modalità previste dall'articolo 2343 del codice civile.
4. All'Ente di ambito possono essere assegnati beni in uso, locazione o comodato gratuito.
5. L'Assemblea del Consorzio - Ente di ambito approva il bilancio annuale di previsione ed il conto consuntivo.
6. Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo sono inviati al settore Ciclo Integrato delle Acque, di cui al sesto comma dell'articolo 8, per la valutazione della congruità delle spese di funzionamento dell'Ente di ambito.
7. Il bilancio di previsione stabilisce il fabbisogno finanziario dell'Ente di ambito per il successivo esercizio.

Il testo riprodotto è a **solo scopo informativo** e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo è dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nè di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione

Note:

Nota all'art.7

Il testo dell'articolo 2343 del codice civile è il seguente:

"2343. - Stima dei conferimenti di beni in natura e di crediti -

Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata di un esperto designato dal presidente del tribunale, contenente la descrizione dei beni o dei crediti conferiti, il valore a ciascuno di essi attribuito, i criteri di valutazione seguiti nonché l'attestazione che il valore attribuito non è inferiore al valore nominale, aumentato dell'eventuale sopraprezzo, delle azioni emesse a fronte del conferimento.

La relazione deve essere allegata all'atto costitutivo.

All'esperto nominato dal presidente del tribunale si applicano le disposizioni dell'art.64 del codice di procedura civile.

Gli amministratori e i sindaci devono, nel termine di sei mesi dalla costituzione della società, controllare le valutazioni contenute nella relazione indicata nel primo comma e, se sussistano fondati motivi, devono procedere alla revisione della stima. Fino a quando le valutazioni non sono state controllate, le azioni corrispondenti ai conferimenti sono inalienabili e devono restare depositate presso la società.

Se risulta che il valore dei beni o dei crediti conferiti era inferiore di oltre un quinto a quello per cui avvenne il conferimento, la società deve proporzionalmente ridurre il capitale sociale, annullando le azioni che risultano scoperte. Tuttavia il socio conferente può versare la differenza in danaro o recedere dalla società."

ARTICOLO 8

Programma degli interventi

1. L'Ente di ambito predispone il programma degli interventi necessari per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36 secondo le modalità prescritte dall'articolo 11, ultimo comma, della stessa legge 5 gennaio 1994, n. 36 e secondo gli indirizzi ed i criteri formulati dalla Giunta Regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Il piano finanziario ed il modelli gestionale ed organizzativo di cui all'articolo 11 ultimo comma, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, costituiscono parte integrante del programma degli interventi.
3. Il programma degli interventi ha cadenza pluriennale ed alla sua realizzazione si provvede per mezzo di piani annuali di attuazione.

Il testo riprodotto è a **solo scopo informativo** e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo è dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nè di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione

4. Il programma degli interventi ed i suoi eventuali aggiornamenti devono essere coerenti con le previsioni del Piano regolatore generale degli acquedotti, dei Piani regionali di risanamento delle acque, dei Piani di bacino e degli altri strumenti di pianificazione incidenti nella materia delle risorse idriche che siano vigenti sul territorio della Regione.

5. la verifica di coerenza è effettuata dalla Regione, sentita l'Autorità di bacino competente per territorio, per mezzo del settore Ciclo Integrato delle Acque di cui al comma successivo.

6. Presso l'Area generale di coordinamento << Ecologia, Tutela dell'Ambiente e Disinquinamento >> è istituito il settore Ciclo Integrato delle Acque. Il settore Acque ed Acquedotti dell'Area generale di coordinamenti dei Lavori Pubblici è soppresso e le funzioni sono attribuite al settore Ciclo Integrato delle Acque. Le funzioni di realizzazione ed impiego di impianti ed apparati per la eliminazione e la riduzione dell'inquinamento, di cui all'allegato A dell'articolo 2 della legge regionale 4 luglio 1991, n. 11, del settore Tutela dell'Ambiente - Disinquinamento sono attribuite al settore Ciclo Integrato delle Acque.

7. Il programma degli interventi e gli eventuali aggiornamenti sono inviati al settore Ciclo Integrato delle Acque entro trenta giorni dalla loro adozione. Questo comunica l'esito della verifica, di cui al precedente comma 5, nei sessanta giorni successivi al ricevimento.

In caso di esito negativo i documenti sono rinviati all'Ente di ambito perché provveda alle modifiche necessarie entro il termine di trenta giorni. Il programma degli interventi e gli eventuali aggiornamenti diventano esecutivi solo quando il settore Ciclo Integrato delle Acque abbia comunicato l'esito positivo della verifica di coerenza e non abbia effettuato alcuna comunicazione nei termini prescritti.

8. Il predetto settore può formulare osservazioni anche sui piani annuali di attuazione del programma degli interventi. A tal fine i piani di attuazione vengono trasmessi allo stesso settore entro trenta giorni dalla loro adozione.

Note:

Nota all'art.8

Relativamente all'ultimo comma dell'articolo 11 della legge 5 gennaio 1994 n. 36 si rinvia alla nota all'art.6 - Il testo dell'allegato A dell'articolo 2 della legge regionale 4 luglio 1991 n. 11 concernente il Settore "Tutela dell'ambiente, disinquinamento" è il seguente:

Settore: Tutela dell'ambiente, disinquinamento - analisi, progettazione e verifica degli interventi di disinquinamento ambientale - Igiene degli ambienti di vita e di lavoro - Prevenzione primaria; - studiare e

Il testo riprodotto è a **solo scopo informativo** e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo è dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nè di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione *programmare gli interventi in materia di ecologia ed igiene ambientale. In particolare predisporre piani inerenti: igiene ambientale, lavoro, ecologia; - coordinare e collaborare con i Comuni e le Province per lo svolgimento delle funzioni concernenti il controllo dei livelli di inquinamento del suolo delle acque, dell'aria e delle relative fonti; - inquinamento industriale - tutela dell'ambiente ai fini della balneazione e delle attività turistiche; - prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale; - aree ad elevato rischio di crisi ambientale; - interventi di risanamento e direttive per la formazione di un piano di disinquinamento; - realizzazione ed impiego di impianti ed apparati per la eliminazione e riduzione dell'inquinamento.*

ARTICOLO 9

Affidamenti delle gestioni del Servizio idrico integrato

1. L'Ente di ambito sceglie la forma di gestione fra quelle previste dall'articolo 22, comma 3, lettere b), c) ed e) della legge 8 giugno 1990, n. 142, come integrato dall'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n.498, ed individua conseguentemente, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, anche sulla base del programma degli interventi di cui al precedente articolo 8, il soggetto gestore del servizio idrico integrato.
2. L'Ente di ambito procede alla stipula con il soggetto gestore del servizio idrico integrato di apposita convenzione con relativo disciplinare, sulla base della convenzione - tipo e del disciplinare - tipo di cui al successivo articolo 13 ed in conformità alle disposizioni dell'articolo 11 della legge 5 gennaio 1994, n. 36.
3. la gestione del servizio idrico integrato è affidata di norma ad un unico soggetto gestore per ciascun ATO, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 4 e dall'articolo 10, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36. In tal senso, al fine di favorire una graduale integrazione delle gestioni uniche, sono ammesse forme coordinate di attività d'impresa.
4. Qualora l'Ente di ambito non adempia ai compiti di cui al comma 1 del presente articolo, la Regione, previa diffida, provvede in via sostitutiva per mezzo di un Commissario straordinario nominato dall'Assessore al ramo entro il trenta giorni successivi alla scadenza dei termini di diffida.

ARTICOLO 10

Tariffa del servizio idrico integrato

1. La tariffa del servizio idrico integrato è determinata secondo quanto previsto dall'articolo 13 della legge 5 gennaio 1994, n. 36. Specificatamente la tariffa è determinata dagli Enti locali sulla base della << Tariffa di riferimento >> fissata dal Ministero dei lavori pubblici d'intesa con il Ministero dell'ambiente.

Il testo riprodotto è a **solo scopo informativo** e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo è dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nè di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione

2. La tariffa è applicata dai soggetti gestori nel rispetto della convenzione contemplando agevolazioni per i consumi domestici essenziali e per le categorie di reddito più basso.

Note:

Nota all'art.10

Il testo dell'articolo 13 della legge 5 gennaio 1994 n. 36 è il seguente:

"Art.13 - Tariffa del servizio idrico -

1. La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico come definito all'articolo 4, comma 1, lettera f).

2. La tariffa è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

3. Il Ministro dei lavori pubblici, di intesa con il Ministro dell'ambiente, su proposta del comitato di vigilanza di cui all'articolo 21, sentite le Autorità di bacino di rilievo nazionale, nonché la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, elabora un metodo normalizzato per definire le componenti di costo e determinare la tariffa di riferimento. La tariffa di riferimento è articolata per fasce di utenza e territoriali, anche con riferimento particolari situazioni idrogeologiche.

4. La tariffa di riferimento costituisce la base per la determinazione della tariffa nonché per orientare e graduare nel tempo gli adeguamenti tariffari derivanti dall'applicazione della presente legge.

5. La tariffa è determinata dagli enti locali, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio idrico di cui all'articolo 11, comma 3.

6. La tariffa è applicata dai soggetti gestori, nel rispetto della convenzione e del relativo disciplinare.

7. Nella modulazione della tariffa sono assicurate agevolazioni per i consumi domestici essenziali nonché per i consumi di determinate categorie secondo prefissati scaglioni di reddito. Per conseguire obiettivi di equa redistribuzione dei costi sono ammesse maggiorazioni di tariffa per le residenze secondarie e per gli impianti ricettivi stagionali.

8. Per le successive determinazioni della tariffa si tiene conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato.

Il testo riprodotto è a **solo scopo informativo** e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo è dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nè di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione

9. L'eventuale modulazione della tariffa tra i comuni tiene conto degli investimenti effettuati dai comuni medesimi che risultino utili ai fini dell'organizzazione del servizio idrico integrato".

ARTICOLO 11

Interferenze tra ambiti territoriali ottimali

1. Eventuali interferenze tra i servizi idrici integrati di ATO diversi, con particolare riguardo ai trasferimenti di risorse ed all'uso comune di infrastrutture, sono regolate da apposite convenzioni tra gli Enti d'ambito sulla base delle indicazioni fornite dalla Giunta regionale.
2. La gestione delle infrastrutture regionali di approvvigionamento idrico ricadenti nella previsione di cui all'articolo 17 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, è regolamentata dalla Regione secondo le modalità previste dall'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Note:

Nota all'art.11

Il testo dell'articolo 17 della legge 5 gennaio 1994 n. 36 è il seguente:

"Art. 17 - Opere e interventi per il trasferimento di acqua -

1. Ai fini di pianificare l'utilizzo delle risorse idriche nei casi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c) e i), della presente legge, laddove il fabbisogno comporti o possa comportare il trasferimento di acqua tra regioni diverse e ciò travalichi i comprensori di riferimento dei bacini idrografici istituiti a norma della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, le Autorità di bacino di rilievo nazionale e le regioni interessate, in quanto titolari, in forma singola o associata, dei poteri di Autorità di bacino, di rilievo regionale o interregionale, promuovono accordi di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n.142, salvaguardando in ogni caso le finalità di cui all'articolo 3 della presente legge. A tal fine il Ministro dei lavori pubblici assume le opportune iniziative anche su richiesta di una Autorità di bacino o di una regione interessata, fissando un termine per definire gli accordi.

2. Gli accordi di programma di cui al comma 1, su proposta delle Autorità di bacino e delle regioni interessate per competenza, sono approvati dal Comitato dei ministri di cui all'articolo 4, comma 2, della citata legge n. 183 del 1989, e successive modificazioni, nel quadro dei programmi triennali di intervento di cui all'articolo 21 della medesima legge.

Il testo riprodotto è a **solo scopo informativo** e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo è dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nè di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione

3. *Nell'ambito dell'accordo di programma sono stabilite criteri e modalità per la esecuzione e la gestione degli interventi.*

4. *In caso di inerzia, di mancato accordo o di mancata attuazione dell'accordo stesso, il Presidente del Consiglio dei ministri, in via sostitutiva, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, previo congruo preavviso, sottopone al Comitato dei ministri di cui all'articolo 4 comma 2, della citata legge n. 183 del 1989, e successive modificazioni, l'accordo di programma o le misure necessarie alla sua attuazione.*

5. *Le opere e gli impianti necessari per le finalità di cui al presente articolo sono dichiarati di interesse nazionale. La loro realizzazione e gestione possono essere poste anche a totale carico dello Stato, previa deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dei lavori pubblici, al quale compete altresì definire la convenzione tipo, le direttive per la concessione delle acque ai soggetti utilizzatori, nonché l'affidamento per la realizzazione e la gestione delle opere e degli impianti medesimi.*

6. *Le opere e gli interventi relativi al trasferimento di acqua di cui al presente articolo sono sottoposti alla preventiva valutazione di impatto ambientale, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377, e successive modificazioni.*

7. *L'approvazione degli accordi di programma di cui al comma 2 comporta variante al piano regolatore generale degli acquedotti. "*

Il testo dell'articolo 22 della legge 8 giugno 1990 n. 142 è il seguente:

"22. Servizi pubblici locali. -

1. I comuni e le province, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.

2. I servizi riservati in via esclusiva ai comuni e alle province sono stabiliti dalla legge.

3. I comuni e le province possono gestire i servizi pubblici nelle seguenti forme:

a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;

b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

Il testo riprodotto è a **solo scopo informativo** e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo è dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nè di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione e) a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati."

ARTICOLO 12

Effetti della costituzione dell'ente d'ambito e della sottoscrizione della convenzione di gestione

1. Dal momento della costituzione dell'Ente di ambito tutte le funzioni in materia di servizi idrici dei comuni e delle province consorziati sono esercitate dall'Ente di ambito medesimo.
2. Con la sottoscrizione, da parte del soggetto gestore, della convenzione per la gestione del servizio idrico integrato, cessano, in attuazione dell'articolo 10 della legge 5 gennaio 1994, n. 35, le gestioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, con l'esclusione di quelle indicate al comma 3, dell'articolo 10, della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e delle gestioni salvaguardate dal comma 4 dell'articolo 9 della stessa legge.

Note:

Nota all'art.12

Il testo dell'articolo 10 della legge 5 gennaio 1994 n. 36 è il seguente:

"Art.10 - Gestioni esistenti -

- 1. Le aziende speciali gli enti ed i consorzi pubblici esercenti i servizi, anche in economia, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano a gestire i servizi loro affidati fino alla organizzazione del servizio idrico integrato secondo le modalità di cui all'articolo 9.*
- 2. Le aziende speciali, gli enti e i consorzi pubblici esercenti i servizi, anche in economia, di cui al comma 1, ove ne sia deliberato lo scioglimento, confluiscono nel soggetto gestore del servizio idrico integrato, secondo le modalità e le forme stabilite nella convenzione. Il nuovo soggetto gestore subentra agli enti preesistenti nei termini e con le modalità previste nella convenzione e nel relativo disciplinare.*
- 3. Le società e le imprese consortili concessionarie di servizi alla data di entrata in vigore della presente legge ne mantengono la gestione fino alla scadenza della relativa concessione.*
- 4. Alla scadenza delle concessioni di cui al comma 3, i beni e gli impianti delle imprese già concessionarie sono trasferiti direttamente agli enti locali concedenti nei limiti e nelle forme di legge, se non diversamente disposto dalla convenzione.*
- 5. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, emanato d'intesa con il Ministro del tesoro, sentiti il Ministro dell'ambiente e le regioni interessate,*

Il testo riprodotto è a **solo scopo informativo** e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo è dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nè di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione *nonché le competenti Commissioni parlamentari, nel limite degli ordinari stanziamenti di bilancio, si provvede al riassetto funzionale ed organizzativo degli enti gestori di servizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f), sottoposti a vigilanza statale, ridefinendone la natura giuridica e le competenze territoriali, nel rispetto dei criteri e delle modalità di gestione dei servizi di cui alla presente legge.*

6. *Gli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione gestiti dai consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale di cui all'articolo 50 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni, e da altri consorzi di diritto pubblico, nel rispetto dell'unità di gestione, entro il 31 dicembre 1995 sono trasferiti al gestore del servizio idrico integrato dell'ambito territoriale ottimale nel quale ricadono in tutto o per la maggior parte i territori serviti, secondo un piano adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente, sentite le regioni, le province e gli enti interessati.*

7. *Nel caso in cui le regioni, le province o altri enti pubblici siano titolari di servizi di cui all'articolo 4 comma 1, lettera f), essi ne affidano la gestione nelle forme previste dall'articolo 22, comma 3, lettere b), c) ed e), della legge 8 giugno 1990, n. 142.*

Relativamente al comma 4 dell'articolo 9 della legge 5 gennaio 1994 n. 36 si rinvia alla nota all'articolo .9

ARTICOLO 13

Convenzione tipo

1. La convenzione tipo ed il relativo disciplinare per la regolamentazione dei rapporti fra gli Enti locali riuniti in Enti d'ambito ed i soggetti gestori del servizio idrico integrato sono allegati alla presente legge sotto la lettera B).
2. Al fine della definizione dei contenuti di detta convenzione, comuni e province ricadenti nello stesso ATO, procedono alla ricognizione delle opere di adduzione, distribuzione, fognature e depurazione esistenti, predisponendo un programma degli interventi necessari, accompagnato da un piano finanziario e connesso modello gestione ed organizzativo.

ARTICOLO 14

Funzioni di programmazione e controllo della Regione

1. La Regione esercita funzioni di programmazione e controllo sull'attività delle Autorità di ambito.

Il testo riprodotto è a **solo scopo informativo** e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo è dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nè di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione

2. Le funzioni di programmazione vengono esercitate, sulla base degli indirizzi stabiliti dal piano regionale di sviluppo, in sede di adozione ed aggiornamento del Piano regionale di risanamento delle Acque, di aggiornamento del Piano regolatore generale degli acquedotti e, sul Piano finanziario, in sede di determinazione, da parte della Giunta regionale, delle priorità di interventi in relazione alle disponibilità di contributi o investimenti regionali, statali e comunitari.

3. Le funzioni di controllo attengono:

- a) alla verifica della compatibilità dei programmi di intervento predisposti dalle autorità di ambito con gli obiettivi e le priorità stabilite dalla Regione;
- b) alla verifica dello stato di attuazione degli strumenti programmati sopra indicati;
- c) al controllo delle prestazioni dei gestori nei vari ATO per quanto concerne i livelli qualitativi e quantitativi dei servizi, il costo dei servizi e la spesa per investimenti.

4. Per mantenere lo svolgimento di tali attività di programmazione e controllo, le autorità di ambito forniscono alla Regione tutti i dati necessari, o comunque da quest'ultima richiesti, in accordo con il sistema informativo regionale.

5. Nell'ambito dell'espletamento delle predette funzioni la Regione provvede:

- a) a fissare gli standard comuni a tutte le autorità di ambito per l'esercizio del controllo istituzionale sull'attività del gestore dei servizi idrici integrati;
- b) a concorrere all'attività di controllo sui soggetti gestori sulla scorta dei dati trasmessi dall'Autorità di ambito e dai gestori e dai soggetti gestori medesimi;
- c) a svolgere le attività ispettive e di verifica eventualmente richieste dal comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche di cui all'articolo 21 della legge 5 gennaio 1994, n. 36.

6. La Regione promuove periodicamente apposite conferenze di servizi tra i Presidenti delle Autorità di ambito e, in relazione alla loro competenza, le Province e le Autorità di bacino, al fine di conseguire l'obiettivo di rendere omogenee le scelte programmatiche e l'azione amministrativa nei vari ATO.

7. Per l'esercizio delle proprie funzioni, la Regione promuove progetti, studi e ricerche. Il relativo capitolo sarà istituito con la legge di bilancio dell'esercizio finanziario 1997.

Note:

Nota all'art.14

Il testo dell'articolo 21 della legge 5 gennaio 1994 n. 36 è il seguente:

"Art.21 - Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche -

Il testo riprodotto è a **solo scopo informativo** e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo è dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nè di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione

1. Al fine di garantire l'osservanza dei principi di cui all'articolo 9, con particolare riferimento all'efficienza, all'efficacia ed all'economicità del servizio, alla regolare determinazione ed al regolare adeguamento delle tariffe sulla base dei criteri fissati dal Comitato interministeriale dei prezzi (CIP), nonché alla tutela dell'interesse degli utenti, è istituito, presso il Ministero dei lavori pubblici, il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche, di seguito denominato "Comitato".

2. Il Comitato è composto da sette membri, nominati con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente. Di tali componenti, tre sono designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome e quattro - di cui uno con funzioni di presidente individuato con il medesimo decreto - sono scelti tra persone particolarmente esperte in materia di tutela ed uso delle acque, sulla base di specifiche esperienze e conoscenze del settore.

3. I membri del Comitato durano in carica cinque anni e non possono essere confermati. Qualora siano dipendenti pubblici, essi sono collocati fuori ruolo o, se professori universitari, sono collocati in aspettativa per l'intera durata del mandato.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dell'ambiente e del tesoro, è determinato il trattamento economico spettante ai membri del Comitato.

4. Per l'espletamento dei propri compiti e per lo svolgimento di funzioni ispettive, il Comitato si avvale di una segreteria tecnica, costituita nell'ambito della direzione generale della difesa del suolo del Ministero dei lavori pubblici, nonché della collaborazione delle Autorità di bacino. Esso può richiedere di avvalersi, altresì, dell'attività ispettiva e di verifica di altre amministrazioni.

5. Il Comitato definisce, d'intesa con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, i programmi di attività e le iniziative da porre in essere a garanzia degli interessi degli utenti per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, anche mediante la cooperazione con organi di garanzia eventualmente istituiti dalle regioni e dalle province autonome competenti".

ARTICOLO 15

Disciplina del personale

1. Con successiva legge regionale da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, saranno disciplinate le forme e le modalità per il trasferimento ai soggetti gestori del Servizio Idrico Integrato del personale di cui all'art.12, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36.

Il testo riprodotto è a **solo scopo informativo** e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo è dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nè di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione

ARTICOLO 16

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art.127 della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente Legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

21 maggio 1997

75601

Allegato A

Titolo dedotto

Cartografia ed elenco dei comuni

Cartografia degli ambiti territoriali ottimali di cui all'art.2.

O m i s s i s

Elenco Comuni ricadenti nell'Ambito Sarnese - Vesuviano

Provincia di Napoli

ANACAPRI

BOSCOREALE

BOSCOTRECASE

BRUSCIANO

CAMPOSANO

CAPRI

CARBONARA DI NOLA

CASALNUOVO DI NAPOLI

CASAMARCIANO

CASOLA DI NAPOLI

CASTELLAMMARE DI STABIA

Il testo riprodotto è a **solo scopo informativo** e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo è dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nè di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione

CASTELLO DI CISTERNA

CERCOLA

CICCIANO

CIMITILE

COMIZIANO

ERCOLANO

GRAGNANO

LETTERE

LIVERI

MARIGLIANELLA

MARIGLIANO

MASSA DI SOMMA

MASSA LUBRENSE

META

NOLA

OTTAVIANO

PALMA CAMPANIA

PIANO DI SORRENTO

PIMONTE

POGGIOMARINO

POLLENA TROCCHIA

POMIGLIANO D' ARCO

POMPEI

PORTICI

ROCCARAINOLA

SAVIANO

SCISCIANO

SOMMA VESUVIANA

SORRENTO

STRIANO

Il testo riprodotto è a **solo scopo informativo** e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo è dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nè di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione

S AGNELLO

S ANASTASIA

S ANTONIO ABATE

S GENNARO VESUVIANO

S GIORGIO A CREMANO

S GIUSEPPE VESUVIANO

S MARIA LA CARITA'

S PAOLO BELSITO

S SEBASTIANO AL VESUVIO

S VITALIANO

TERZIGNO

TORRE ANNUNZIATA

TORRE DEL GRECO

TRECASE

TUFINO

VICO EQUENSE

VISCIANO

VOLLA

Provincia di Salerno

ANGRI

BRACIGLIANO

CALVANICO

CASTEL S GIORGIO

CORBARA

FISCIANO

MERCATO S SEVERINO

NOCERA INFERIORE

NOCERA SUPERIORE

PAGANI

ROCCAPIEMONTE

Il testo riprodotto è a **solo scopo informativo** e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo è dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nè di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione
SARNO

SCAFATI

SIANO

S EGIDIO DEL MONTE ALBINO

S MARZANO SUL SARNO

S VALENTINO TORIO

Il testo riprodotto è a **solo scopo informativo** e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo è dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nè di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione